

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3544 del 27/09/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società C.E.S.A.C. Sca per lo stabilimento sito in comune di Medicina, via Sant'Antonio n° 7411
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3623 del 23/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società C.E.S.A.C. Sca per lo stabilimento sito in comune di Medicina, via Sant'Antonio n° 7411

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società C.E.S.A.C. Sca per lo stabilimento ubicato nel Comune di Medicina, via Sant'Antonio n° 7411 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in acque superficiali ⁴
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ⁵
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegati A, B, C e D alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷

5. Obbliga la società C.E.S.A.C. Sca a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁸
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società C.E.S.A.C. Sca, c.f. 00290050392, avente sede legale in comune di Conselice (RA), via Frattina 11 e stabilimento in comune di Medicina, via Sant'Antonio n° 7411, ha presentato in data 22/05/2015⁹ al Suap del comune di Medicina una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa al sito produttivo che svolge attività di stoccaggio e rivendita cereali.

Tale domanda di AUA contiene:

- la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera attualmente vigente¹⁰ per il quale è dichiarato che non sono state apportate modifiche alla situazione autorizzata;
- la richiesta dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali ed allo scarico di reflui domestici ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura.
- valutazione di impatto acustico dell'attività produttiva redatta da tecnico competente in acustica nel maggio 2012 e rispetto alla quale è dichiarato che non sono state apportate modifiche.

In data 23/12/2015 è pervenuta documentazione tecnica integrativa¹¹ come da specifica richiesta di ARPA inoltrata dal SUAP del comune di Medicina il 06/07/2015.

A seguito di tale documentazione integrativa attinente alla matrice scarichi di reflui idrici, è pervenuto in data 01/03/2016 il parere negativo¹² di HERA Spa Ente gestore del servizio idrico limitatamente

⁷Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁹ Domanda di AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 72264 del 01/06/2015, **confluita nella pratica SINADOC n° 8256 del 2016**

¹⁰ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 192620 del 19/07/2005 volturato con PG n° 175173 del 12/05/2009

¹¹ Integrazioni agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 147212 del 23/12/2015

¹² parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/3509 del 01/03/2016

all'immissione in pubblica fognatura di ulteriori scarichi di acque meteoriche provenienti dal nuovo piazzale adibito a stoccaggio sementi.

In data 13/04/2016 è pervenuta ulteriore documentazione integrativa¹³ inviata da parte dell'azienda in merito agli scarichi di reflui comunicando che verrà adottata la soluzione progettuale di realizzare una vasca interrata chiusa di raccolta delle acque di dilavamento del piazzale utilizzato per il deposito temporaneo cereali nei mesi estivi e nei momenti di massimo conferimento prodotti, secondo la descrizione contenuta nelle integrazioni stesse.

In data 05/05/2016 è pervenuto il parere tecnico del Servizio Territoriale di ARPAE¹⁴ in merito allo scarico di acque reflue in acque superficiali.

In data 18/07/2016 è pervenuto il parere del comune di Medicina in merito alla matrice acustica, agli atti di ARPAE con PGB0/2016/13336.

Si rilascia pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di reflui in acque superficiali come individuati in allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui domestici ed acque meteoriche di dilavamento non contaminate in pubblica fognatura come individuati in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Nulla osta alla matrice ambientale di impatto acustico secondo le prescrizioni contenute nel nulla osta del comune di medicina riportato in allegato D al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹³ integrazioni agli atti di ARPAE con PGB072016/6608 del 13/04/2016

¹⁴ Parere agli atti di ARPAE con PGB0/2016/8109

Autorizzazione Unica Ambientale

C.E.S.A.C. Sca – Comune di Medicina – via Sant'Antonio n° 7411

ALLEGATO A

matrice scarico di acque reflue di dilavamento di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del punto 8. della D.G.R.286/2005

Classificazione dello scarico

Scarichi (identificati in planimetria n.1-2-3-4-5-6-7) in acque superficiali di acque reflue di dilavamento provenienti da aree produttive, pavimentate in cemento, dove viene effettuato dal 15/06 al 15/10 utilizzate come deposito temporaneo di cereali. Le acque meteoriche, durante tale periodo vengono convogliate in una vasca interrata a tenuta di 15 mcubi e smaltite come rifiuto liquido, per il restante periodo il recapito è rappresentato da un fosso di campagna.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stabilimento hanno anche origine scarichi (identificati in planimetria n. 8-9-10-11-12-13) di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di competenza amministrativa del Comune di Medicina autorizzati in Allegato B alla presente Autorizzazione Unica Ambientale.

Prescrizioni

- 1) durante il periodo di attività aziendale dichiarato (dal 15/06 al 15/10) è **fatto divieto immettere scarichi** di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali in corpo idrico superficiale in quanto non dotati di idoneo trattamento; tali reflui dovranno pertanto essere smaltiti come rifiuto (come dichiarato dalla ditta).
- 2) la gestione dei rifiuti liquidi e solidi (pula trattenuta dal filtro a monte della vasca interrata) dovrà avvenire nel rispetto della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- 3) a tutela del corpo idrico recettore, dichiarato essere il fosso superficiale lato sud, dovrà essere installato un idoneo pozzetto di campionamento delle acque meteoriche di dilavamento, subito prima dello scarico nel corpo idrico, al fine di consentire il campionamento di tale tipologia di reflui.
- 4) ad eccezione del periodo di attività aziendale dal 15/06 al 15/10, lo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali dovrà comunque garantire il rispetto dei limiti di cui alla tabella 3 allegato 5 alla parte terza del DLgs 152/06 e smi, con particolare riferimento ai parametri **idrocarburi totali, solidi**

sospesi totali e COD.

- 5) i pozzetti d'ispezione/campionamento dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, identificabili, campionabili a disposizione degli organi di vigilanza e controllo ed essere conformi allo schema tipo di cui al Manuale Unichim del Febbraio 1975, tale da consentire il prelievo dell'acqua per caduta.
- 6) dovrà essere presentata una nuova **planimetria** in cui sia evidenziato il punto di scarico nel fosso superficiale lato sud ed il nuovo pozzetto di campionamento, da inviarsi ad Arpae ad al SUAP.
- 7) lo smaltimento delle acque non deve provocare inconvenienti ambientali, nonché inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.
- 8) ogni eventuale richiesta di modifica apportata al progetto licenziato, dovrà essere preventivamente comunicata agli organi competenti.
- 9) qualora le date di inizio e fine attività dichiarate dovessero variare, dovrà pervenire comunicazione preventiva via PEC (con un anticipo di almeno una settimana) agli organi competenti.
- 10) Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- 11) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico ed Il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Autorizzazione Unica Ambientale

C.E.S.A.C. Sca – Comune di Medicina – via Sant'Antonio n° 7411

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del punto 8. della D.G.R.286/2005

Classificazione dello scarico e prescrizioni

Punti di scarico (identificati in planimetria n. 8-9-10-11-12-13) di acque reflue domestiche ed acque di dilavamento non contaminate di coperti ed aree esterne di transito veicoli, recapitate in pubblica fognatura. Tali scarichi sono sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi dell'art 107 comma 2 del DLgs 152/06 a condizione che venga rispettato quanto stabilito dal Regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Autorizzazione Unica Ambientale

C.E.S.A.C. Sca – Comune di Medicina – via Sant'Antonio n° 7411

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di stoccaggio e rivendita cereali svolta dalla società C.E.S.A.C. Sca nello stabilimento ubicato in Comune di Medicina, via Sant'Antonio n° 7411, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società C.E.S.A.C. Sca è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE FOSSA 1

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE FOSSA 2

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	4.50 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 3 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE FOSSA 3

Portata massima	13800 Nm ³ /h
Altezza minima	4.50 m
Durata massima	3 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 3 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E4
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE FOSSA 4

Al fine di evitare il diffondersi di emissioni di polveri nell'area circostante l'impianto, dovranno essere adottate tutte le cautele atte a contenere la polverosità diffusa durante le lavorazioni, la movimentazione e lo stoccaggio di materiali polverulenti, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla Parte Quinta del Dlgs n° 152/06.

EMISSIONE E5
PROVENIENZA: SILOS PREPULITURA

Portata massima	3060 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONE E6
PROVENIENZA: ESSICCATOIO

Portata massima	35000 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	8 h/g

Emissione diffusa in quanto proveniente da grigliati laterali dell'essiccatoio.

Al fine di evitare il diffondersi di emissioni di polveri nell'area circostante l'impianto, dovranno essere adottate tutte le cautele atte a contenere la polverosità diffusa durante le lavorazioni, la movimentazione e lo stoccaggio di materiali polverulenti, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla Parte Quinta del Dlgs n° 152/06.

EMISSIONI E7A – E7B
PROVENIENZA: SELEZIONATRICE

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	3 mg/Nm ³
-----------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E8
PROVENIENZA: FOSSA DI RICEZIONE

Portata massima	27800 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: PULITORE DEL SECCO

Portata massima 6000 Nm³/h

Altezza minima 8 m

Durata massima 14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONI E10A – E10B – E10C

PROVENIENZA: ESSICCATOI

Portata massima 34600 Nm³/h

Altezza minima 16.55 m

Durata massima 14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 20 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 500 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 1700 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: essiccatoio STRAHL m.600 FR/8 (serrande antipolvere)

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;

- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in

questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Al fine di evitare il diffondersi di emissioni di polveri nell'area circostante l'impianto, dovranno essere adottate tutte le cautele atte a contenere la polverosità diffusa durante le lavorazioni, la movimentazione e lo stoccaggio di materiali polverulenti, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla Parte Quinta del Dlgs n° 152/06.
3. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
4. Entro tre mesi dalla data di rilascio del presente atto le prese di campionamento delle emissioni per cui è prevista una periodicità di analisi dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
5. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

6. La società C.E.S.A.C. Sca dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per tutti i punti di emissione.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta C.E.S.A.C. Sca, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE

Autorizzazione Unica Ambientale

C.E.S.A.C. Sca – Comune di Medicina – via Sant'Antonio n° 7411

ALLEGATO D

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Parere favorevole espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE e dal comune di Medicina con proprio nulla osta prot 12214 del 15/07/2016 che si allega di seguito quale parte integrante e sostanziale del presente allegato D.



Città di Medicina

Comune di Medicina
SERVIZI ALLE IMPRESE
Sportello Unico Attività Produttive
tel. 051 6979241-243; fax. 051 6979222
attivitaiproduttive@comune.medicina.bo.it

P.G. n. *19214*
Suap n. 71/2015
Trasmissione via PEC ad ARPAE-SAC

Medicina,

15 LUG 2016

Oggetto: nulla-osta acustico – CESAC SCA – impianto di Via Sant’Antonio n. 7311.

Vista la richiesta di AUA – prot. n. 9052 del 22/05/2015 - presentata dall’Ing. Roberto Budriesi, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna al nro. 3792/A, su Procura speciale del Sig. Andraghetti Stefano, nato a Conselice (RA) il 13/07/1959 – C.F.: NDRSFN59L13C963P - in qualità di legale rappresentante della Ditta “CESAC SCA” con sede legale a Conselice (RA) in Via Frattina snc – C.F.: 00290050392 – contenente la matrice acustica per le sorgenti sonore che caratterizzano l’attività di stoccaggio e rivendita cereali presso lo stabilimento ubicato a Medicina (BO) in Via Sant’Antonio n. 7311;

Visto il parere favorevole di A.R.P.A. - Distretto imolese (ns. prot. n. 11834 del 30/06/2015);

Vista la Classificazione Acustica approvata dal Comune di Medicina con deliberazione di C.C. n. 11 dell’11/03/2016;

Vista la documentazione agli atti;

nulla-osta

dal punto di vista acustico per le sorgenti sonore che caratterizzano l’attività di stoccaggio e rivendita cereali presso lo stabilimento ubicato a Medicina (BO) in Via Sant’Antonio n. 7311 da parte della ditta “CESAC SCA” con sede legale a Conselice (RA) in Via Frattina snc – C.F.: 00290050392 - legalmente rappresentat dal Sig. Andraghetti Stefano, nato a Conselice (RA) il 13/07/1959 – C.F.: NDRSFN59L13C963P.

E’ fatto obbligo, in ogni caso, di rispettare i valori limite assoluti di immissione previsti dalla classe acustica di appartenenza.

Copia del presente nulla-osta viene inviato ad ARPAE-SAC.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

J. m. de Loren
Dot.ssa Jessica Torri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.